

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE
PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA CONVERSIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte",

Considerato quanto previsto dalla Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Vienna l'8 novembre 1968; Al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali, nonché di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna Parte riconosce reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie e in corso di validità, che sono state emesse dalle autorità competenti dell'altra Parte, secondo la rispettiva normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle autorità di una delle Parti cessa di avere validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio di quest'ultima.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative nazionali.

Articolo 4

1) I titolari delle patenti di guida emesse dalle autorità di una delle Parti, che stabiliscono la residenza nel territorio dell'altra Parte, possono convertire le proprie patenti di guida senza dover sostenere esami di natura teorica o pratica, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica della capacità di condurre il veicolo. Si considerano situazioni particolari quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo rispetto alla configurazione standard ovvero l'uso di protesi.

2) I titolari delle patenti di guida emesse dalle autorità di una delle Parti possono convertire le proprie patenti ai termini del comma precedente, esclusivamente se sono residenti, nel territorio dell'altra Parte, da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. In caso contrario, il presente Accordo non trova applicazione.

3) Le autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

4) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, i titolari delle patenti di guida devono aver compiuto l'età prevista dalle normative interne dello Stato della Parte dove viene richiesta la conversione della patente di guida, per il rilascio della categoria richiesta.

5) Le limitazioni di guida e le sanzioni applicate, che sono definite in funzione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

1) Il presente Accordo, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte dei titolari nel territorio dello Stato dell'altra Parte. Ciononostante, qualora le patenti di guida siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per le patenti di guida divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della residenza.

2) Il presente Accordo non si applica altresì a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

1) Ai fini della conversione della patente di guida le autorità competenti delle Parti provvederanno all'utilizzo delle Tabelle di equipollenza allegate al presente Accordo, le quali ne costituiscono parte integrante.

2) La conversione delle patenti di guida che viene richiesta deve essere eseguita alla luce dei modelli riportati nell'elenco dei Modelli di patenti di guida, allegato al presente Accordo e che ne costituisce parte integrante.

3) Le Tabelle di equipollenza e l'elenco Modelli di patenti di guida, completo delle immagini delle patenti di guida rilasciate dalle autorità delle Parti, costituiscono gli allegati tecnici del presente Accordo. Le Parti possono emendare gli allegati tecnici attraverso un accordo mediante Scambio di Note Verbali. Gli accordi emendativi entreranno in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione della Nota Verbale di risposta.

4) Nel caso in cui una delle Parti introduca un nuovo modello di patente di guida, e se tale modello non comporta una modifica delle categorie di patente, si applicano le tabelle di equipollenza in conformità all'accordo in vigore e si provvede ad emendare solo l'elenco Modelli patenti di guida e le relative immagini delle patenti di guida, secondo le procedure del paragrafo 3

5) Al fine di consentire ad entrambe le Parti di stabilire con esattezza la data di entrata in vigore delle modifiche apportate agli allegati tecnici, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

Articolo 7

1) Le Autorità centrali competenti responsabili della conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana:
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

b) nella Repubblica di Moldova:
- l'Agenzia Servizi Pubblici

2) Le Autorità competenti territoriali che svolgono le procedure di conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana: le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione, denominate Uffici della Motorizzazione Civile, distribuite su tutto il territorio italiano.

b) nella Repubblica di Moldova: le suddivisioni territoriali del Dipartimento per la registrazione dei mezzi di trasporto e la qualificazione dei conducenti dell'Agenzia Servizi Pubblici - denominate Uffici territoriali di esame dei conducenti, distribuiti su tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

Articolo 8

Durante l'esecuzione delle procedure di conversione delle patenti le autorità competenti delle Parti provvederanno al ritiro delle patenti da sottoporre alla conversione e alla restituzione all'autorità centrale competente dell'altra Parte tramite le missioni diplomatiche e gli uffici consolari. Il ritiro della patente da sottoporre alla conversione avviene solo nel momento della consegna della nuova patente emessa a seguito dell'avvenuta conversione.

Articolo 9

1) L'autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione può chiedere la traduzione ufficiale della patente di guida limitando tale richiesta solo a quei casi particolari per cui la traduzione ufficiale sia necessaria a definire la procedura di conversione.

2) La stessa autorità può chiedere informazioni alle autorità competenti dell'altra Parte nel caso di eventuali dubbi relativi alla validità, l'autenticità della patente di guida e i dati indicati nella patente di guida. Questa richiesta d'informazioni viene eseguita tramite le missioni diplomatiche e gli uffici consolari.

Articolo 10

L' Autorità centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata a seguito di conversione si impegna a comunicare all'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità e ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa tramite le missioni diplomatiche e gli uffici consolari.

Articolo 11

1) Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento dei dati personali dei titolari delle patenti di guida, acquisiti in applicazione del presente Accordo, in conformità con le clausole riportate nell'Allegato "*Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*", il quale, al pari del presente Accordo, è giuridicamente vincolante, costituendone parte integrante.

2) L'Autorità competente che procede alla conversione acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, unitamente alla dichiarazione di presa visione dell'informativa su tale trattamento, fornita dalla stessa autorità competente.

Articolo 12

1) Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le missioni diplomatiche e gli uffici consolari inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art.8 e a cui fare riferimento in applicazione degli articoli 9 e 10.

2) Ciascuna Parte, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie missioni diplomatiche e dei propri uffici consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure necessarie di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 13

1) Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione attraverso i canali diplomatici, dell'ultima delle due notifiche in forma scritta con la quale le Parti si informano reciprocamente sull'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore di questo Accordo.

2) Il presente Accordo e l'Allegato "*Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*" potranno essere emendati di comune accordo delle Parti attraverso la stipula di protocolli addizionali, che costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore ai sensi del comma precedente. Gli emendamenti agli allegati tecnici verranno apportati ed entreranno in vigore ai sensi della procedura di cui al paragrafo 3 dell'articolo 6 del presente Accordo.

3) Ciascuna Parte può porre fine al presente accordo, in qualsiasi momento, in forma scritta e per il tramite dei canali diplomatici, notificando all'altra parte la propria intenzione sei (6) mesi prima della data prevista per la cessazione.

4) Il presente Accordo viene stipulato per una durata di cinque (5) anni. Entro 18 (diciotto) mesi dalla scadenza del presente Accordo, le Parti avviano le consultazioni per il rinnovo dello

stesso. Qualora tali consultazioni non portino al rinnovo dell'Accordo prima della sua scadenza, questo cesserà di produrre i suoi effetti.

5) Qualsiasi controversia connessa all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo verrà risolta mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

6) Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto della legislazione italiana e moldova, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

7) Le spese derivanti dal presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova.

8) Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, cesserà di essere in vigore l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla conversione delle patenti di guida, fatto a Roma il 27 novembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 09/04/25, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

**Per il Governo
della Repubblica Italiana**



**Per il Governo
della Repubblica di Moldova**

